

**INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETÀ'**

l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia  
e  
la Regione Lombardia

**VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

**VISTA** la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

**VISTO** l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;

**DATO ATTO** che tale accordo ha validità triennale e che lo stesso si attua tramite intese annuali sottoscritte tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la competente Regione che ne stabilisce le modalità attuative;

**SENTITA** l'Anci regionale;

**ACCERTATA** la disponibilità del contributo statale, pari a € 3.486.000,00 relativo all'anno scolastico 2010-2011, per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni;

**PRESO ATTO** inoltre che Regione Lombardia per consentire la continuità del servizio mette a disposizione dell'iniziativa ulteriori risorse pari ad € 1.000.000,00 ;

SOTTOSCRIVONO  
LA PRESENTE INTESA

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie o private in convenzione con il comune e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

**Articolo 2**

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2009-2010 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate, pari a 273, per le quali permangono i requisiti di ammissione.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 4. Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera è pari a € 3.486.000,00 di contributo statale assegnato dal Miur, dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e € 1.000.000,00 di contributo regionale.

Tali contributi saranno erogati direttamente dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione, per le quote di rispettiva provenienza, alle singole istituzioni educative.

Il contributo da erogare alle 273 istituzioni educative autorizzate per l'a.s. 2009/2010, è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero, utilizzando i criteri indicativi di cui alla tabella seguente, nella quale viene definito il contributo per tipologie di fasce in funzione del numero dei bambini e del numero di ore di servizio.

N. bambini	N. ore di servizio	Contributo
15-20 bambini	7 - 9 ore	€ 18.900
15-20 bambini	5 - 6 ore	€ 15.750
10-14 bambini	7 - 9 ore	€ 13.860
10-14 bambini	5 - 6 ore	€ 11.340
5-9 bambini	7 - 9 ore	€ 7.560
5-9 bambini	5 - 6 ore	€ 6.300

Resta inteso che l'attribuzione definitiva delle risorse avverrà a seguito della rilevazione dei dati relativi ad ogni singola sezione primavera e della verifica della tipologia di fascia proposta ed autorizzata che avverrà a seguito di apposita istruttoria a cura del Tavolo Tecnico di cui al successivo articolo 4.

### Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo del 7 ottobre 2010, i gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono attivare il servizio educativo delle sezioni primavera, facendone richiesta all'apposito Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale che provvederà alla valutazione della permanenza dei seguenti requisiti richiesti:

- gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- eventuale predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali.

### Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 7 ottobre 2010, viene attivato dall'Ufficio Scolastico Regionale, con proprio decreto, il Tavolo tecnico interistituzionale regionale con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza. Al Tavolo tecnico interistituzionale regionale è demandato, in particolare, il compito di valutare la permanenza delle condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale autorizzate all'attivazione del servizio nell'anno scolastico 2009/2010.

Il medesimo art. 5 riconosce al Comune la funzione di soggetto "regolatore" nel quadro della programmazione e normazione regionale. L'acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune competente è, pertanto, requisito indispensabile per l'ammissione a contributo delle eventuali nuove attivazioni.

### Articolo 5

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2010-2011.

Le parti si impegnano ad avviare l'attività di programmazione per l'anno 2011-2012 entro il 31 marzo 2011.

Milano, 8 dicembre 2010

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Il Direttore Generale Giuseppe Colosio	LA REGIONE LOMBARDIA Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli
--	---

